



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MAGRI LUCA A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BEVILACQUA, AI SENSI EX ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004 FINO AL 31/12/2020.

L'anno **2020** addì **DUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18,30**, visto il decreto sindacale prot. n. 1781 del 06/04/2020 ad oggetto: "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni della Giunta in videoconferenza. Criteri di svolgimento, trasparenza e tracciabilità" presso la sede municipale, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale in via telematica (applicativo whatsapp), a seguito di appello nominale a video, con la presenza dei signori:

Presente	Assente
X	
X	
	X

1) OCCHIALI ENRICO

SINDACO

2) COLTRO ALESSANDRO

ASSESSORE

3) CALEARO VALERIA

ASSESSORE

Partecipa all'adunanza il Dr. FRANCESCO MONTEMURRO in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. ENRICO OCCHIALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione meramente esecutiva

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MAGRI LUCA A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BEVILACQUA, AI SENSI EX ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004 FINO AL 31/12/2020.

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Bevilacqua (VR), con nota assunta al prot. dell'ente al n. 4842 del 27.10.2020, ha chiesto l'utilizzo del dipendente, Istruttore Direttivo Tecnico Geom Luca Magri, al di fuori del normale orario di lavoro fino al 31.12.2020;

CONSIDERATO che il dipendente geom Luca Magri ha comunicato la propria disponibilità ad assicurare la prestazione lavorativa richiesta dal Comune di Bevilacqua (VR);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dispone: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione di provenienza*";

- l'art. 53, comma 8 del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

RILEVATO che il conferimento dell'incarico a dipendente di altra Amministrazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Bevilacqua deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

CONSIDERATO altresì, che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. Orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b. Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c. Ferire annuali, che trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposto, devono essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

ATTESO che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Bevilacqua non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza;

PRECISATO che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della

stessa sezione, di cui si riporta uno stralcio: *"La fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 citato. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009)".omissis..... ne risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, così come sopra sinteticamente delineato."*

RICHIAMATA, altresì, la delibera della Corte dei Conti Lombardia n° 448/2013, del 18/10/2013, la quale, a differenza del sopra richiamato parere, inquadra il ricorso alla procedura di cui all'art. 1 - comma 557 della L. n° 311/2014, ad "un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78";

RICHIAMATA, infine, la circolare del Ministero dell'Interno n° 2 del 26/05/2014 ad oggetto: "Problematiche applicative di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n° 311", emanata a seguito del richiesto parere del Consiglio di Stato - Sez. 1^a - n° 3764 del 11/12/2013;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTI :

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

SI PROPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il dipendente a tempo indeterminato, geom Luca Magri, di categoria D, responsabile dell'Area Tecnica, a prestare attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro dal 04.11.2020 fino al 31.12.2020, in favore del Comune di Bevilacqua (VR);
2. DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiunta sarà a carico del Comune di Bevilacqua (VR);
3. DI DARE ATTO che l'ulteriore attività lavorativa, in aggiunta a quella presso il Comune di Bevilacqua, non dovrà superare le 12 ore settimanali e rientrare nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo,
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Bevilacqua (VR);

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO PERSONALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MAGRI LUCA A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI BEVILACQUA, AI SENSI EX ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004 FINO AL 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

• **In ordine alla regolarità tecnica:**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to DR. FRANCESCO MONTEMURRO

data parere: 02/11/2020

• **In ordine alla regolarità contabile:**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio

data parere

• **Per l'assunzione dell'impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio

data parere:

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to *ENRICO OCCHIALI*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DR. FRANCESCO MONTEMURRO*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. reg.

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 09/11/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to *Alessandra Guerzoni*

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 09/11/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *DR. FRANCESCO MONTEMURRO*